

N. R.G. 2019/1776



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il giudice,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,  
letti atti e documenti,

OSSERVA

1. Con ricorso depositato il 28 agosto 2019 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il ricorrente, premesso che la sua domanda di reddito di cittadinanza dell'8 maggio 2019 risultava "sospesa" in attesa di "risposta del paese di origine del cittadino" e che l'ulteriore richiesta inviata all'Inps il 29 luglio 2019 era rimasta senza risposta, ha chiesto: a) di accertare il suo diritto, in qualità di titolare dello *status* di rifugiato politico e in applicazione dell'art. 29 della Direttiva n. 2011/95, all'esame della domanda di reddito di cittadinanza alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani; b) di ordinare all'Inps di esaminare immediatamente la domanda di reddito di cittadinanza da lui proposta e, in caso di esito positivo dell'esame, di ammetterlo al beneficio con decorrenza dal giugno 2019; c) di condannare l'Inps a pagare in suo favore una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento.

2. Si costituiva l'Inps, deducendo: a) che la domanda del ricorrente era stata sospesa perché era stata rilevata un'incongruenza tra quanto dal medesimo dichiarato (di possedere la cittadinanza italiana) e quanto risultante all'anagrafe; b) che, a seguito del deposito del ricorso, l'Istituto aveva acquisito il permesso di soggiorno ed il certificato dello *status* di rifugiato del ricorrente; c) che, a seguito di ciò, la prestazione era stata riconosciuta. L'Inps chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

3. All'odierna udienza, Inps ribadiva che la prestazione era stata riconosciuta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate. Rilevava che il ricorrente, nella domanda, aveva erroneamente dichiarato di essere cittadino italiano.

L'avv. Guariso dava atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione successivamente al deposito del ricorso, rilevava che prima del deposito del ricorso era stata segnalata la situazione con pec del 29 luglio 2019 (doc. 4) e chiedeva che, accertata la soccombenza virtuale, venissero liquidate le spese a carico dell'Inps. L'avv. Guariso segnalava che la domanda era prodotta sub doc. 2, ove era indicato il n. del permesso di soggiorno, dal quale Inps poteva risalire al titolo, non potendo essere indicato il titolo di rifugiato, non previsto dalla legge e dal sistema informatico. Comunque, il 29 luglio, erano stati forniti tutti i chiarimenti del caso.



4. Tanto premesso, si ritiene che l'intervenuto riconoscimento della prestazione oggetto di domanda determini la cessazione della materia del contendere.

5. Le spese di lite debbono essere poste a carico dell'Istituto, il quale non ha in alcun modo riscontrato la pec del ricorrente del 29 luglio 2019 (doc. 4) - nella quale veniva precisato il suo *status* di rifugiato ed alla quale era allegato il permesso di soggiorno espressamente riportante tale condizione (doc. 1) -, così rendendo inevitabile il deposito del ricorso.

P.Q.M.

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) condanna Inps alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Brescia, 27/09/2019

Il Giudice  
Laura Corazza

